



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta  
(7<sup>a</sup> legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 1942 del 25 Giugno 2004

Oggetto: L. 59/1997 e D.lgs. 112/1998. Disposizioni in materia di concessioni di derivazione d'acqua. Variazione di alcuni canoni minimi e delle spese d'istruttoria

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

in base all'art. 83 della L.R. n. 11/2001 la Giunta Regionale, sentite le Province, ha facoltà di determinare i canoni di concessione del Demanio Idrico tra i quali anche quelli delle concessioni di derivazione d'acqua. Attualmente gli utenti corrispondono il canone di concessione disposto dall'art. 18 della L. n. 36/94.

Nelle more di una complessiva rivisitazione delle misure dei canoni dovuti per l'utilizzo di acqua pubblica, appare necessario, per il momento, rivedere e individuare alcuni canoni minimi di talune concessioni d'acqua, allo scopo:

- di andare incontro a quegli utenti, che nell'ambito di alcune tipologie di uso, per le quantità esigue derivate, si trovano a versare importi che appaiono eccessivi,
- di aumentare taluni valori minimi che risultano irrisori.

Si ritiene, inoltre, opportuno intervenire riconoscendo un abbattimento delle spese d'istruttoria che nel caso di canoni esigui risultano sproporzionate e oltremodo onerose.

## **CANONI PER GLI USI INDUSTRIALI**

Ai fini di agevolare le utenze che derivano quantità di acqua esigue, come attività artigiane e piccole imprese, per le quali il canone minimale vigente risulta sproporzionato rispetto al consumo effettivo e può costituire un onere eccessivo rispetto alle dimensioni aziendali, gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica per uso industriale di seguito elencate vengano così determinati:

- a) euro 250,00 per volumi d'acqua di concessione inferiori o uguali a 2000 mc/anno;
- b) euro 500,00 per volumi d'acqua di concessione superiori a 2000 mc/anno e inferiori o uguali a 10.000 mc/anno;
- c) euro 1000,00 per volumi d'acqua di concessione superiori a 10.000 mc/anno e inferiori o uguali a 50.000 mc/anno.

Per volumi d'acqua di concessione superiori a 50.000 mc/anno valgono i canoni conseguenti all'applicazione dell'art. 18 della L. n. 36/1994.

La misura dei canoni definiti alle lettere precedenti si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Le competenti strutture sono autorizzate a procedere ad eventuali conguagli delle somme

corrispondenti alla differenza tra quanto eventualmente introitato anticipatamente per l'anno 2005, in applicazione dei minimi stabiliti dalla previgente normativa, e quanto dovuto in applicazione delle presenti disposizioni.

### **CANONE MINIMO PER USO IRRIGUO**

Diversamente dall'uso industriale, il cui canone minimo in alcune situazioni risultava essere sproporzionato in relazione ai volumi prelevati, per l'uso irriguo appare necessario procedere ad un aggiornamento del minimale annuo, che attualmente è pari ad € 2,93 (anno 2004), elevandolo ad € 20,00.

Anche in questo caso l'applicazione della maggiorazione del canone minimo avrà decorrenza dall'1.01.2005, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo precedente per gli usi industriali.

### **CANONE PER ALLEVAMENTO ITTICO EFFETTUATO IN VALLE DA PESCA**

All'utenza, che deriva acqua dal demanio idrico per esercitare l'attività di allevamento ittico effettuato in valle da pesca, è stato sin qui applicato il canone ad uso piscicoltura.

Premesso che per "valle" si intende uno specchio acqueo, prossimo alla linea di costa e/o a ridosso di lagune, ed alimentato perlopiù da acque marine, si deve rilevare che l'acqua derivata dal demanio idrico per l'allevamento vallivo, non risulta essere l'elemento base per l'attività di itticoltura, come invece avviene per l'allevamento ittico in vasche, ma è finalizzata sostanzialmente allo svernamento e ai periodi di siccità estiva; inoltre, l'acqua derivata, pur servendo i bacini aziendali di allevamento del pesce, concorre alla vivificazione della valle e quindi al mantenimento dell'ambiente vallivo tipico e dei suoi caratteri di naturalità.

Pare opportuno, quindi, riconoscere l'esistenza di tale particolarità, prevedendo, per le suddette fattispecie, una riduzione del 50% del canone di concessione ad uso piscicoltura, con un canone minimo di € 70,00.

Anche in questo caso l'applicazione del canone ha decorrenza dall'1.01.2005 secondo i criteri stabiliti nel paragrafo precedente per gli usi industriali.

### **SPESE DI ISTRUTTORIA**

Le spese d'istruttoria da richiedere agli utenti per i procedimenti relativi al rilascio di concessione, rinnovo e variante di piccola e grande derivazione, sono state individuate con precedente deliberazione n. 3348 in data 22.11.2002.

Ora, tenuto conto che alcuni passaggi procedurali sono stati ulteriormente oggetto di snellimento, emerge la necessità di stabilire per le spese d'istruttoria nuovi importi, in riduzione, rispetto ai valori indicati nella deliberazione citata, come di seguito indicato :

– Domanda di attingimento d'acqua	€	50,00
– “ di ricerca acqua	€	50,00
– “ preferenziale/riconoscimento	€	100,00
– “ piccola derivazione	€	200,00
– “ grande derivazione	€	300,00
– “ rinnovo concessioni	€	100,00
– “ subentro, rinuncia, decadenza	€	0,00
– “ variante non sostanziale	€	100,00
– “ variante sostanziale di piccole derivazioni	€	200,00
– “ “ “ di grandi derivazioni	€	300,00.
–		

Tali spese potranno comunque essere incrementate, a discrezione del Responsabile della

struttura preposta, entro un massimo del 50%, in rapporto all'onerosità e alla complessità dell'istruttoria svolta.

L'applicazione dei predetti valori ha decorrenza 1.01.2005.

### **RATEIZZAZIONE DEI CANONI PREGRESSI**

Il recupero di canoni dovuti per annualità pregresse, non precedentemente corrisposti, comporta la richiesta di importi a volte elevati, che possono creare difficoltà economiche all'utenza. Si propone pertanto che, qualora l'importo dovuto per canoni pregressi, sia superiore ad euro 2000,00, il pagamento della quota eccedente tale soglia possa essere dilazionato, previa comunicazione all'Amministrazione competente, fino ad un anno oltre la scadenza fissata per la prima quota.

La facoltà di avvalersi della dilazione del pagamento è esercitabile fino al 31.12.2005, salvo la possibilità della Giunta Regionale di differire il suddetto termine.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 83, secondo comma, della L.R. 11/2001, in ordine al coinvolgimento delle Province, nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1895/2003, in ordine alle funzioni dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione dei canoni del demanio idrico, la presente proposta è stata presentata e discussa in seno all'Osservatorio medesimo, rinviando al componente rappresentante dell'URPV l'onere di raccogliere il parere delle Province; nella riunione del 16.6.2004, è emersa una sostanziale valutazione positiva della proposta, anche se non è stato raccolto un formale parere (favorevole o meno) da parte delle citate Amministrazioni Provinciali, anche a causa del periodo elettorale in corso (giusto verbale agli atti della Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile); comunque, ritenuto di aver assolto l'onere di cui alla citata normativa, in mancanza di obiezioni di rilievo sulle modifiche ai canoni di concessione d'acqua, si ritiene di proporre la definitiva approvazione, essendo comunque gli interventi migliorativi di gran lunga più importanti degli eventuali residui dubbi.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**Udito** il relatore Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 Il comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

**VISTA** la Legge 59/1997;

**VISTO** il D. Lgs. 112/1998;

**VISTA** la L.R. 17.04.2001 n. 11;

### **DELIBERA**

- di approvare per quanto riguarda i canoni minimi di derivazione per uso industriale e irriguo, il canone di derivazione per uso di allevamento ittico in valle da pesca, le spese d'istruttoria per derivazione d'acqua e la rateizzazione dei canoni pregressi, le disposizioni di cui in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile di comunicare il presente provvedimento agli Uffici, Enti, Associazioni e Federazioni di Categoria interessati alla materia in argomento;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Re-

gione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con votazione unanime e palese.

**IL SEGRETARIO**

dott. Antonio Menetto

**IL PRESIDENTE**

On. Dott. Giancarlo Galan